

N. R.G. 3779/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Franca Mangano Presidente
dott. Vincenzo Vitalone Giudice
dott.ssa Silvia Albano Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3779 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 vertente:

TRA

, nata il , in ROMA ()
con il patrocinio dell'Avv ANGELO COCCIA, con elezione di domicilio in Roma, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio del difensore;

- attore -

E

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;

- convenuto -

OGGETTO: rettificazione sesso ex art. 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164 ed art 31 D- Lgs. n. 150 2011.

Fatto e diritto

ha chiesto l'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento degli organi sessuali e contestuale rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato civile in quanto affetta da un'accertata e conclamata disforia di identità di genere.

Esponeva parte attrice che aveva effettuato la terapia ormonale di adeguamento che aveva provocato una accentuazione dei caratteri sessuali dimorfici ed una significativa riduzione dei caratteri omomorfici; che l'avere sembianze femminili con un nome maschile la sottoponeva a pesanti discriminazioni con grave disagio quotidiano; che la terapia ormonale aveva atrofizzato le gonadi femminili e quelle mammarie, creando problemi di salute.

Il collegio ritiene in questa sede di condividere l'orientamento che ritiene che in caso di transessualismo accertato il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali.

Pertanto deve ritenersi che nei casi in cui non sussista tale conflittualità non sia necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita; in altri termini, la legge n. 164/82 non prevede il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica, ma dispone solo che tale intervento debba essere autorizzato, quando necessario.



Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una "concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il od i fattori dominanti".

Il dibattito che agitava la giurisprudenza di merito in ordine alla necessità o meno di procedere ad intervento chirurgico prima di poter ottenere la rettifica anagrafica si è, comunque, risolto a seguito della nota sentenza n.15138, emessa dalla I Sezione della Corte di Cassazione in data 20.07.2015, e da ultimo grazie alla sentenza n.221 con cui in data 21.10.2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma I della L.14.04.1982 n.164, ai sensi del quale la rettificazione dev'essere autorizzata dal tribunale con sentenza "a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".

Entrambe le pronunce si fondano sul pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, riconducibile in quanto tale ai diritti fondamentali della persona tutelati sia dalla nostra carta costituzionale, sia dalla C.E.D.U..

In tale contesto, dev'essere attribuito alle persone transessuali il diritto di "poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere" il cui "momento conclusivo (...) è individuale e certamente non standardizzabile" (cfr. motivazione della sentenza della Cassazione sopra citata).

L'intervento chirurgico non è quindi indispensabile per completare tale percorso, ma costituisce "solo un eventuale ausilio per il benessere della persona", "ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica" (ibidem).

Tali conclusioni sono state espressamente richiamate dalla Corte Costituzionale, la quale ha quindi escluso che il trattamento chirurgico costituisca un "prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione", costituendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. motivazione della sentenza del giudice delle leggi sopra citata).

La Corte Costituzionale ribadisce peraltro la necessità di un "rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo".

La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta contestualmente all'autorizzazione all'intervento chirurgico.

Dalle relazioni psicologiche e mediche depositate in atti emerge del resto che il richiesto intervento risulta necessario per la salute stessa della parte attrice, la quale è attualmente sottoposta a un pesante carico ormonale derivante non soltanto dalla perdurante presenza delle gonadi femminili, ma anche dalla terapia virilizzante che sta assumendo.

Sussistono quindi ampiamente i presupposti per autorizzare l'esecuzione dell'intervento chirurgico proposto.

Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze delle relazioni psicodiagnostiche depositate, che hanno accertato la sussistenza del disturbo da disforia di genere, deve dunque, ordinata altresì, non essendone l'intervento chirurgico precondizione, la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri



dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte dell'attore del nome " " in luogo del nome " " .
In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) autorizza, , nato a , il , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del sesso maschile;

2) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a , il , nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso 'maschile', con indicazione, altresì, del nome " " in luogo di " " ;

3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Il Giudice estensore

Silvia Albano

il Presidente

Franca Mangano

